



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000 n. 123, concernente Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
- VISTO il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di università, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
- VISTO il decreto legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e in particolare l'articolo 6, comma 3 *bis*, che detta disposizioni in materia di accertamento di invalidità civile o handicap per i soggetti con patologie oncologiche;

- VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'art. 1 comma 605 lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università, ed in particolare l'art. 5 bis;
- VISTA la Legge 18 giugno 2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32;
- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009 n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009/2010, e in particolare l'art. 1, commi 4-octies e 4-novies, e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 luglio 2010 n. 165;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, concernente regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244" e, in particolare, l'articolo 15 comma 17;
- VISTO l'art. 4, commi 1 e 10, del D.M. 12 maggio 2011 n. 44;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, recante Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, e in particolare l'art. 9 comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'art. 14, comma 2-*quater*;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- VISTO l'art. 4, commi 1 e 10, del D.M. 14 giugno 2012 n. 53;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, e in particolare l'art. 9, comma 6, che rinvia ad appositi provvedimenti la definizione dei termini relativi allo scioglimento della riserva ed all'inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai commi 1 e 10 dell'art. 4 del citato decreto;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2014 n. 486, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14, comma 2-quater, della legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 325, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14 comma 2-quater della legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 giugno 2016 n. 495, adottato in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14 comma 2-quater della legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n.259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19;
- CONSIDERATA la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045/15/EMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche");
- VISTA la Legge 25 febbraio 2016 n.21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
- CONSIDERATA la necessità di fissare anche per l'a.s. 2017/2018 un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;

DECRETA

Art. 1

Scioglimento della riserva

1. E' fissato al 8 luglio 2017 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2017/18.



A tal fine, i docenti interessati dovranno compilare il modello 2 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.

Art. 2

Inserimento titoli di riserva dei posti

1. E' fissato al 8 luglio 2017 il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 e al Decreto Legge n. 10 gennaio 2006 n. 4, convertito in Legge 9 marzo 2006 n. 80, art. 6 comma 3bis.

A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 3, secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.

2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda

Art. 3

Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati

1. E' fissato al 8 luglio 2017 il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno. Entro lo stesso termine possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all'insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 4 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e di rideterminazione del punteggio per i docenti di cui all'art. 6 (mod. 2), di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge n. 68/99 (mod. 3), o di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati (mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate a decorrere dal 20 giugno 2017 sino al 8 luglio 2017, esclusivamente con modalità web in conformità al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, con le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9, comma 3, del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia.

2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di abilitazione, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili o di specializzazione con metodi didattici differenziati, il diritto alla riserva dei posti, seguendo lo schema del modello medesimo.

3. Gli aspiranti interessati produrranno le domande tenuto conto, per la scuola secondaria di I e II grado, dell'avvenuta nuova codifica delle classi di concorso introdotte dal D.P.R. n. 19/2016.

Art. 5

Adeguamento alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19

1. In ragione di quanto previsto dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 e del D.M. n.259 del 9 maggio 2017 richiamati in premessa, gli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 della scuola secondaria di primo e secondo grado, ivi inclusi gli aspiranti che presenteranno domanda agli effetti del presente decreto, figureranno a decorrere dall'a.s. 2017/18 nelle graduatorie corrispondenti alla classe di concorso istituita con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017. Ciò per effetto di quanto previsto dalla Legge 25 febbraio 2016 n.21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 che ha disposto la proroga dell'aggiornamento delle citate graduatorie ad esaurimento all'a.s. 2018/2019, per il triennio successivo.

2. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e successive modifiche e integrazioni, tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento interessati saranno, analogamente, collocati nella graduatoria di confluenza con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017 privilegiando:

- la graduatoria di fascia minore;
- a parità di fascia, la graduatoria con punteggio maggiore;
- a parità di fascia e punteggio, la graduatoria con l'anno di iscrizione minore.

Art. 6

Norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in altri Stati membri dell'UE

1. Ai docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria, che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell'Unione Europea e formalmente riconosciuta con decreto di equipollenza dal M.I.U.R. ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, è rideterminato, previa domanda da presentarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art. 4, il punteggio già conseguito per il titolo di accesso, ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento. A tal fine, dal Decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza, deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi di cui al richiamato punto A 4 della tabella di valutazione dei titoli.

2. Resta inteso che l'attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A4 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento (allegato 2) comporterà la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria dei corsi abilitanti, così come previsto al punto B3 lett. c) della suddetta Tabella di valutazione dei titoli.

Art. 7

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante.



Il presente decreto è affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali ed inserito sul sito INTERNET del M.I.U.R. e sulla rete INTRANET.

IL MINISTRO

Valeria Fedeli

Valeria Fedeli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

E p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione

OGGETTO: D.M. n. 400 del 12 giugno 2017. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 - operazioni di carattere annuale. Adeguamento alle nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19. Norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in altri Stati membri dell'UE

Si inoltra, per l'immediata affissione all'albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, concernente l'aggiornamento delle graduatorie di cui all'oggetto.

Il Decreto disciplina, con effetto dall'a.s. 2017/18, le consuete operazioni annuali di:

- scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il termine del 8 luglio 2017;
- aggiornamento degli elenchi per effetto dell'acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno o dei metodi didattici differenziati entro la medesima data da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria;
- presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro la stessa data per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell'art. 14 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14.

Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente, mediante modalità telematica nell'apposita sezione "Istanze on line" del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it) dalla data del 20 giugno 2017 ed entro il giorno 8 luglio 2017.

Il D.M., inoltre, dispone che in ragione di quanto previsto dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 e del D.M. n.259 del 9 maggio 2017, gli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di primo e secondo grado, ivi inclusi gli aspiranti che presenteranno domanda agli effetti del decreto, figureranno a decorrere dall'a.s. 2017/18 nelle graduatorie corrispondenti alla classe di concorso istituita con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017.

Si ricorda, infatti, che la Legge 25 febbraio 2016 n.21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 ha disposto la proroga dell'aggiornamento delle citate graduatorie ad esaurimento all'a.s. 2018/2019, per il triennio successivo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e successive modifiche e integrazioni, tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento interessati saranno, analogamente, collocati nella graduatoria di confluenza con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017 privilegiando:

- la graduatoria di fascia più favorevole;
- a parità di fascia, la graduatoria con punteggio maggiore;
- a parità di fascia e punteggio, la graduatoria con maggiore anzianità di iscrizione.

Considerata, infine, la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045/15/EMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche) il decreto dispone all'articolo 6 quanto segue: *"Ai docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria, che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell'Unione Europea e formalmente riconosciuta con decreto di equipollenza dal M.I.U.R. ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, è rideterminato, previa domanda da presentarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art. 4, il punteggio già conseguito per il titolo di accesso, ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento. A tal fine, dal Decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza, deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi di cui al richiamato punto A 4 della tabella di valutazione dei titoli. 2. Resta inteso che l'attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A4 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento comporterà la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria dei corsi abilitanti, così come previsto al punto B3 lett. c) della suddetta Tabella dei valutazione dei titoli".*

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota che viene pubblicata sul sito Internet del Ministero e sulla rete Intranet.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

SEZIONE B - DICHIARAZIONE TITOLI

B1 - DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO

La seguente sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria per la quale l'aspirante ha chiesto l'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e consegue il titolo di accesso entro il 8 luglio 2017, oppure per la quale l'aspirante deve adeguare il punteggio già attribuito al Titolo UE, utilizzando altrettante copie della presente pagina.

Al fine della determinazione del punteggio del titolo di accesso nella graduatoria (4)

dichiara di aver conseguito l'abilitazione o idoneità relativa a:

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ C. SSIS e COBASLID TFA (art.15 c. 17, D.M. 249/2010) ☐ | ☐ C. con 6 punti (6) | ☐ C. con 30 punti (6) |
| ☐ E. Titolo UE (6a) | ☐ E. con 6 punti (6) | ☐ E. con 30 punti (6) |
| ☐ F. Diploma di didattica della musica | ☐ F. con 6 punti (6) | ☐ F. con 30 punti (6) |
| ☐ G. Laurea in scienze della formazione primaria | ☐ G. con 6 punti (6) | ☐ G. con 30 punti (6) |
| ☐ H. Corso biennale di II livello di educazione musicale | ☐ H. con 6 punti (6) | ☐ H. con 30 punti (6) |
| ☐ Corso accademico di II livello per l'insegnamento di strumento musicale di cui al DM 137/07 | | |
| ☐ M. Abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli stati dell'UE | | |

con votazione (5)

data conseguimento/riconoscimento (7) presso / da

Indicare obbligatoriamente il periodo di durata legale dei corsi abilitanti di cui alle lettere C, E, F, G e H ai sensi del punto B.3 lettera C della tabella 2 dall'anno accademico all'anno accademico: (8)

Nel caso in cui l'abilitazione sia stata conseguita con diploma di didattica della musica, dichiara di possedere i seguenti titoli congiunti (9) :

- Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito il presso
- Diploma di conservatorio conseguito il presso

Per le sole province di Gorizia, Trieste e Udine, l'aspirante dichiara di essere in possesso del requisito per l'insegnamento della lingua slovena e di richiedere la suddetta graduatoria ai fini dell'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena (10) ☐

B2 - ELENCO PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA (11)

Tipologia di accesso: ☐ A titolo idoneità insegnamento lingua inglese ☐ B laurea in lingua inglese

Titolo per l'idoneità all'insegnamento / laurea in lingua inglese
conseguito/a il presso

....I.... sottoscritt... ai sensi della Legge n. 196 del 30/06/2003, autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

Data

FIRMA

NOTE

1. La provincia a cui deve essere indirizzata la domanda è la stessa a cui è stato presentato il modello 1 per la domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento.
2. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
3. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.
4. Per le classi di concorso del I e II grado indicare il codice graduatoria di cui al D.P.R. 19/2016, cui è stato adeguato il codice della classe di concorso, di inclusione con riserva, di cui al DM 39/98.
5. Indicare obbligatoriamente il voto dell'abilitazione per le lettere C, F, G, H. Per la lettera E, in caso di assenza del voto, saranno automaticamente attribuiti 8 punti.
6. Per ciascun corso SSIS, COBASLID, Titolo UE, Didattica della musica o Corso biennale di educazione musicale indicare l'attribuzione di 30 punti per una sola abilitazione. In particolare per il Titolo UE tale modalità operativa è consentita anche per gli aspiranti già inclusi a pieno titolo che optino, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale, per l'attribuzione dei 6 o 30 punti; nel caso in cui scelga i 30 punti l'aspirante dovrà obbligatoriamente indicare il periodo di durata legale del corso abilitante per la decurtazione dei servizi prestati nello stesso periodo.
7. Per tutti i titoli di accesso indicare la data di conseguimento/riconoscimento e l'istituzione presso la quale il titolo è stato conseguito.
8. Il periodo di durata legale del corso abilitante, da indicare per l'eventuale decurtazione del servizio, decorre dalla data di iscrizione al corso medesimo (art. 6 comma 2 del DM 235/2014).
9. Il diploma di didattica della musica è valido solo se conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio ai sensi del D.L. 212/2002 convertito nella legge 268/2002 art. 6.
10. Barrare la casella nel caso in cui si intenda chiedere la graduatoria ai fini dell'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena. L'aspirante che intende richiedere la medesima graduatoria, sia per le scuole in lingua italiana sia per le scuole con lingua di insegnamento slovena, deve compilare due richieste diverse, una prima volta barrando la casella ed una seconda volta senza barrarla.
11. Barrare "A" in caso di possesso del titolo di idoneità all'insegnamento, barrare "B" in caso di possesso della laurea in lingua e letteratura inglese valida per l'insegnamento nella scuola secondaria.

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

DOMANDA PER L'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI DEL DIRITTO ALLA RISERVA DI POSTI
PER L'A.S. 2017/18

Il presente modello di domanda deve essere compilato dagli aspiranti che ottengano i benefici previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e dall'art. 6 comma 3-bis del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito in legge 9 marzo 2006 n. 80, entro il **8 luglio 2017**, in attuazione dell'art. 14 comma 2-quater del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14

AVVERTENZA

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

In particolare:

- I dati riportati dall' aspirante assumono il valore di **dichiarazioni sostitutive di certificazione** rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell'aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell'amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 in quanto strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196.

ALL'UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE

Sede provinciale di (1)

RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE

PROT. N.

DEL / /

Spazio riservato all'identificativo assegnato dal sistema informativo /
...l... sottoscritt....

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

COGNOME (2)

NOME

NATO/A IL PROVINCIA
giorno mese anno

COMUNE

SESSO ☐ CODICE FISCALE

RECAPITO (3)
indirizzo

comune prov.

c.a.p. telefono cellulare

posta elettronica

posta elettronica certificata

Data / /

FIRMA

SEZIONE B - DIRITTO ALLA RISERVA DI POSTI (4)

Dichiara di aver diritto, in quanto iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n° 68 all'atto della prima inclusione in graduatoria ad esaurimento ovvero all'atto del presente o di precedente aggiornamento, alla riserva dei posti in virtù dei seguenti titoli:

B1 - TITOLI DI RISERVA (barrare le voci che interessano) (5)

- | | |
|--|--|
| ☐ A Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche | ☐ E Invalido del lavoro o equiparati |
| ☐ B Invalido civile di guerra | ☐ M Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro |
| ☐ C Invalido di guerra | ☐ N Invalido civile |
| ☐ D Invalido per servizio | ☐ P Non vedente o sordomuto |

Estremi dei documenti con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva

Ente data e numero dell'atto

Ente data e numero dell'atto

B2 - DICHIARAZIONI DELL'ASPIRANTE

Il sottoscritto, avendo compilato il presente modello per i benefici di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68

DICHIARA

Comune di residenza anagrafica:

Provincia di residenza:

Provincia destinataria della domanda:

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

- ☐ **A** In relazione alla coincidenza tra provincia di residenza e provincia di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento attualmente in vigore il sottoscritto non è tenuto a produrre nessuna certificazione.

- ☐ **B1** In relazione alla NON coincidenza tra provincia di residenza e provincia di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento attualmente in vigore il sottoscritto produce, in originale o copia conforme, la seguente documentazione:

.....
.....

- ☐ **B2** In relazione alla NON coincidenza tra provincia di residenza e provincia di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento attualmente in vigore il sottoscritto dichiara che la seguente documentazione, in originale o copia conforme, è stata prodotta in data/...../..... alla seguente Pubblica Amministrazione (6):

.....
.....

Data/...../.....

FIRMA

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1) Ai sensi dell'art. 1 comma 4 octies del decreto legge 25 settembre 2009 n. 134, convertito in legge 24 novembre 2009 n. 167 e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al decreto interministeriale n. 165 del 30 luglio 2010, il personale docente ed educativo che sia incluso in graduatoria di reclutamento di provincia diversa da quella di residenza e che chieda di avvalersi, in sede di assunzione, dei benefici di cui alla legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e/o alla legge 12 marzo 1999 n. 68, deve trasmettere all'ufficio che gestisce la graduatoria la relativa certificazione medica, in originale o copia conforme, secondo quanto specificato all' art. 1 comma 2 lettera B del citato Regolamento. Per i casi in cui la documentazione sanitaria sia già in possesso dell'amministrazione scolastica o di altra pubblica amministrazione si applica l'art. 2 comma 5 del predetto Regolamento.
- 2) Ai sensi dell'art. 14 comma 2-quater del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14, il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie ad esaurimento che abbia ottenuto i benefici previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e dall'art. 6 comma 3-bis del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 4 convertito in legge 9 marzo 2006 n. 80, può presentare il relativo titolo di riserva compilando il presente modello.
- 3) Per effetto delle predette disposizioni tutto il personale docente ed educativo che, in occasione dell'integrazione delle graduatorie ad esaurimento attualmente in vigore si trovi a richiedere di usufruire dei benefici di cui alla legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e/o alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in provincia diversa da quella di residenza, deve produrre la documentazione sanitaria richiesta o indicare gli estremi dell'amministrazione pubblica che la detiene ai sensi dell' art. 2 comma 5 del Regolamento Interministeriale, a pena di esclusione dai benefici di cui alle leggi sopra citate.
- 4) Gli uffici scolastici provinciali, ai fini della possibilità di ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità e di handicap degli aspiranti, adottano tempestivamente i provvedimenti indicati dall'art. 3 del Regolamento Interministeriale.

NOTE

1. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province devono presentare due diversi modelli.
2. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
3. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.
4. La presente sezione riporta dichiarazioni che potrebbero essere state già rese in occasione di precedente integrazione delle graduatorie ad esaurimento. Tale sezione deve essere necessariamente compilata per le situazioni sopraggiunte e per quelle soggette a scadenza che, se non già riconfermate in sede di aggiornamento delle graduatorie per l'a.s. 2014/15, si intendono non più possedute.
5. Nel caso di riconferma del precedente stato di categoria riservataria, l'interessato deve barrare l'apposita casella e indicare comunque gli estremi del documento di attribuzione del titolo di riserva; nel caso di situazione sopraggiunta l'interessato deve, oltre agli adempimenti precedenti, anche indicare gli estremi di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio. L'aspirante che abbia compilato la sezione B1 del presente modello deve compilare obbligatoriamente anche la sezione B2, con eccezione degli aspiranti di cui alle relative voci A e M la cui condizione di beneficiario non deriva da situazioni sanitarie sottoposte alla verifica di cui all'art. 1 comma 4 octies del decreto legge 25 settembre 2009, convertito in legge 24 novembre 2009 n. 167.
6. Indicare la data e la sede dell'Amministrazione Pubblica cui è stata inviata la documentazione sanitaria in base alla quale vengono richiesti i benefici di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, APPROVATA CON D.M. 27 DEL 15 MARZO 2007 E INTEGRATA CON D.M. 78 DEL 25 SETTEMBRE 2007 (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296).

A)		TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA	
	A.1)	Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, o per il diploma "di Didattica della musica" (1), valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, o per il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico o per la laurea in Scienze della formazione primaria (2), valida per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, sono attribuiti fino a un massimo di	punti 12
		Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti: per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 per il punteggio da 60 a 65 per il punteggio da 66 a 70 per il punteggio da 71 a 75 per il punteggio da 76 a 80 per il punteggio da 81 a 85 per il punteggio da 86 a 90 per il punteggio da 91 a 95 per il punteggio da 96 a 100	punti 4 punti 5 punti 6 punti 7 punti 8 punti 9 punti 10 punti 11 punti 12

	A.2)	Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:	
		a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante; b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100; c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50; d) ai candidati, che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento; e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento; f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n.124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.	
	A.3)	Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1). Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti	punti 8

	A.4)	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1: Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), a seguito di un corso di durata biennale, sono attribuiti ulteriori di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), (3) sono attribuiti ulteriori di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione. Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione primaria, secondo lo specifico indirizzo, sono attribuiti ulteriori	punti 30 punti 30 punti 30
	A.5)	Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori	punti 6
B)		<i>SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE</i>	
	B.1)	Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, 4) ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di	punti 2 punti 12
	B.2)	Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia autorizzata, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni,	punti 1

		fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico,	di	punti 6
	B.3)	Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al precedenti punti B.1)e B.2):		
		a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria; b) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina; c) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto (5). d) il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia; e) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curriculari della scuola statale; f) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato: 1. il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, a decorrere dall'a.s. 2003/04 2. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1, a decorrere dall'a.s. 2003/04. (6)		

		3. il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; 4. il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relativi a tali tipi di scuole; 5. il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.	
C)		<i>ALTRI TITOLI</i> (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 30)	
	C.1)	Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C10 (7), sono attribuiti	punti 3
	C.2)	Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti	punti 3
	C.3)	Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.2: a. nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione (8); b. le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.	
	C.4)	Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti	punti 3
	C.5)	Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto. (9) (Si valuta un solo titolo)	punti 12

	C.6)	Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (9) (10) (Si valuta un solo titolo)	punti 6
	C.7)	Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (9) (10) (11) <i>(fino ad un massimo di tre)</i> sono attribuiti	punti 3
	C.8)	Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (9) (10) (11) <i>(fino ad un massimo di tre)</i> sono attribuiti	punti 1
	C.9)	Per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell'infanzia: limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia (12) sono attribuiti per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria: limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria (12) e del personale educativo sono attribuiti	punti 6 Punti 6
	C.10)	Per le lauree in Lingue straniere, previste per l'accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni: limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991, sono attribuiti	punti 6
		<u>NOTE</u>	
	1)	Detto diploma è titolo di accesso se, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è stato conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso alla graduatoria.	

	2)	La laurea in Scienze della formazione primaria ha assunto valore abilitante, ai sensi dell'art. 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.	
	3)	Titoli di accesso alle classi di concorso 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A, di cui al D.M. n. 39/98	
	4)	Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero.	
	5)	Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e del Diploma di didattica della musica, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente tabella, sono già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.	
	6)	Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.	
	7)	Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria. I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili. Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile. Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.	
	8)	Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un solo esame, non ha diritto ad alcun punteggio per le altre abilitazioni, ai sensi del punto C.3).	

	9)	Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea, debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata. Per i Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all'allegato 4 del D.D.G 31 marzo 2005.	
	10)	Per i titoli di cui ai punti C7) e C8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10 Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.	
	11)	La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti	
	12)	Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato come titolo di accesso.	